



TRIBUNALE DI BARI

r.g.a.c.

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

osservato che:

- Alfa srl in liquidazione e i suoi fideiussori – Tizia, Caia, in proprio e quali eredi di Sempronio - hanno proposto azione di accertamento e dichiarazione d'invalidità parziale del rapporto di apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n., stipulato fra la società attrice e la Banca originaria, nonché di accertamento, a mezzo del ricalcolo delle competenze, dell'esatto dare-avere fra le parti contrattuali e quindi la restituzione, in favore della parte attrice, delle somme indebitamente versate, da quantificarsi previa CTU contabile;

- l'ecceputa nullità parziale involgerebbe, a dire degli attori, le clausole contrattuali di determinazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, della applicazione della commissione di massimo scoperto dell'applicazione degli interessi per cd giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

considerata la comparsa di costituzione e risposta con la quale la società cessionaria del dedotto rapporto, invocando la validità di ogni clausola contrattuale a suo tempo debitamente sottoscritta, ha chiesto il rigetto dell'altrui domanda;

letta la CTU a firma della dssa commercialista;

richiamati:

A) i quesiti a suo tempo posti all'ausiliario d'ufficio, con ordinanza istruttoria del...., ove, in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia bancaria e condiviso nell'intestato Ufficio, si sono offerte precise indicazioni contabili mercè le quali procedere alla ricostruzione del rapporto ed al conteggio del saldo dare-avere;

B) le conclusioni fin qui raggiunte dal CTU, nel suo elaborato e con il raffronto della documentazione in atti (comprendente il contratto di accensione del c/c sottoscritto dalla società attrice e i contratti di fideiussione omnibus sottoscritti il ... dai fideiussori, nonché il documento di sintesi con le condizioni economiche regolanti l'apercredit, firmato dalla srl attrice e la riduzione dell'apercredit a firma della banca e ricevuta dalla srl attrice con racc. a r , nonché la presenza di tutti gli estratti conto fino al 30.3.2012), ossia: la presenza nel contratto di apercredit in c/c del valore del tasso rapportato su base annua in conseguenza della capitalizzazione; le pattuizioni sui tassi, giorni di valuta, c.m.s. già nel contratto del 9.5.05; l'applicazione della capitalizzazione trimestrale¹ perché pattuita e così verificata dal CTU la pari periodicità di liquidazione degli interessi debitori e creditori da parte della Banca; l'applicazione dello jus variandi, per ricorrere le condizioni di cui all'art 118 TUB, come attestato dal CTU e viste le comunicazioni prodotte dalle attrici e dalle convenute;

RILEVATO che la CTU contabile, esprimendosi sui quesiti formulati dal giudicante in adesione agli orientamenti giurisprudenziali seguiti dall'Ufficio nella materia del contenzioso bancario, permette di intravedere un'ordinanza ex art. 185 bis cpc, con cui offrire alle parti l'opportunità di una plausibile proposta bonaria, capace realisticamente di

¹ Da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'ambito e le condizioni di operatività del cd anatocismo bancario: si vedano Cass. n. 13739/2003, n. 4092/2005, n. 4093/2005, n. 4094/2005, n. 4095/2005, n. 6187/2005, n. 7539/2005, n. 10599/2005, n. 10376/2006, n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008, Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010.

condurle alla conciliazione o transazione²;

VALUTATO, infatti, che nella disamina della suddetta opportunità, le parti potranno “prendere spunto dalle considerazioni fin qui appuntate al fine di individuare i temi della conciliazione in quanto idonee da un lato a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio e dall’altro a fornire gli elementi tecnici per rideterminare eventuali competenze spettanti, in ossequio sia del generale potere di direzione del procedimento che l’art. 175 cpc riserva al Giudice per il più sollecito e leale svolgimento del processo (è l’AG a selezionare le questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi –alla luce delle più recenti riforme - anche di sbocco alternativo della controversia) che degli obblighi collaborativi processualmente gravanti sulle stesse parti ³⁻⁴”;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, il pagamento a cura della società attrice, in solido con i fideiussori, in favore della convenuta cessionaria della complessiva somma di € 158.486,43, quale saldo sul c/c, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; spese legali compensate per ½ fra le parti, e la residua quota a carico della società attrice e dei fideiussori, in solido, da liquidarsi alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa e i medi tariffari, esclusa la fase decisoria non tenutasi. Il compenso liquidato al CTU in corso di causa rimane a carico della società attrice, in solido con i fideiussori;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l’accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l’eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l’equa riparazione nei casi di cui all’art. 96 III° cpc,

RINVIA

all’udienza del per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Modugno,

Il Giudice

² vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Modugno, 10.03.2016;

³ vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura, 26.02.2016;

⁴ vedi ad esempio artt. 88, 96, 116, seconda parte cpc;